

Accoglimento totale n. cronol. [REDACTED] del 02/12/2024
RG n. [REDACTED]

RGN [REDACTED] Il G.O.P., letti ed esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva che precede, così provvede:

Il sig. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso atto di precetto notificato in data 13.06.2024, con il quale la società [REDACTED], quale mandataria [REDACTED] intimava il pagamento della somma di € 50.000,00 s.e.o..

Detto precetto veniva intimato in virtù di contratto di mutuo stipulato in data 25.02.2008 da sig. [REDACTED] con [REDACTED]

Con contratto di cessione di crediti concluso in data 11.10.2019 la [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante p.t., acquistava pro-soluto i crediti di [REDACTED] derivanti da contratti di mutuo, di finanziamenti e da scoperti.

Orbene, il sig. [REDACTED], pone a fondamento dei motivi di opposizione, la carenza di legittimazione attiva dell'intimante ed a tal fine contesta la titolarità del credito in capo a [REDACTED] – società cessionaria;

Per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez V 05.11.2020 n. 24798) e dalla più condivisibile giurisprudenza di merito: spetta a colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco Cass. Sent. 4116/16

In caso di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o di agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione di crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (trib. Ferrara 09.04.2019);

ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione del suo specifico contenuto (Cass. Sent. 2780/2019);

d'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. Civ. Sez V 05.11.2020 n. 24798)



Sul punto è necessario distinguere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto (avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; dichiarazione liberatoria della società cedente), necessario ai fini dell’efficacia/ opponibilità della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento del medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata da debitore ceduto. (Cass. Civ., Sez. I, 29 maggio 2024, n. 15010)

Tanto premesso, la società opposta non ha assolto al proprio onere probatorio essendo limitata a produrre avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione liberatoria della società cedente, ma non anche il contratto di cessione dei crediti concluso da [REDACTED] con [REDACTED]

La documentazione prodotta in atti non è idonea a provare allo stato il contratto di cessione di crediti in suo favore. Detta documentazione, infatti, investe il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo, ma non anche la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del trasferimento della titolarità del credito che risulta contestato.

Tanto premesso, allo stato ricorrono i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per accogliere l’invocata istanza di sospensione;

p.q.m.

accoglie l’istanza di sospensione avanzata dal sig. [REDACTED] e, per l’effetto, sospende la efficacia esecutiva del titolo azionato da [REDACTED]

Si comunichi

Lecce, 02 dicembre 2024

Il G.O.P.
(dott.ssa G. Imperiale)

